

**Camera di Commercio
Palermo Enna**



GUIDA ALLE SANZIONI DEL REGISTRO IMPRESE

Camera di Commercio di Palermo e Enna

Palermo: Via E. Amari, 11 90139 Tel. 091 6050111- fax 091 582338
Ufficio sanzioni registro imprese Tel 091 6050344

Enna: Piazza Garibaldi, 1 94100 Tel. 0935 566111 – fax 0935 566100
Ufficio sanzioni registro imprese Tel 0935 566112

PEC: sanzioniregistroimprese@pec.paen.camcom.it

SISTEMA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Indice dei contenuti:

1. Disposizioni generali
2. Sanzioni Registro Imprese
3. Sanzioni Repertorio Economico Amministrativo
4. Termini
5. Importi
6. Notificazione e pagamento
7. Modalità di pagamento
8. Rimborsi
9. Annullamenti in autotutela
10. Memorie difensive

IL SISTEMA DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Disposizioni generali

Le violazioni amministrative del Registro delle Imprese e del Repertorio Economico Amministrativo si sostanziano in:

- **presentazione tardiva**, ovvero nella omessa presentazione nei termini prescritti di denunce, comunicazioni o depositi;
- **omissione**, ovvero nell'omessa presentazione di denunce, comunicazioni o depositi (di cui l'Ente sia venuto a conoscenza).

Per quanto riguarda i principi e le procedure la materia è regolata dalla legge n. 689 del 24 novembre 1981, che ha depenalizzato questi illeciti, configurandoli quali illeciti di natura amministrativa.

Art. 1: Principio di legalità: *“Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati.”*

Ne consegue che la normativa sanzionatoria non può essere retroattiva né protrarsi oltre il termine di vigenza; inoltre la tipicità degli illeciti non consente un'analogia estensiva in malam partem ma solo in bonam partem (profilo della non punibilità).

Art. 3: Elemento soggettivo: *“ Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione o omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.”*

E' sancita, pertanto, la responsabilità personale.

Art. 5: Concorso di persone: *“Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge.”*

Come conseguenza della responsabilità personale se la legge prevede una pluralità di obbligati, ovvero tutti possono adempiere (così come per gli adempimenti R.I. e REA) , nel caso in cui l'adempimento non venga fatto o venga effettuato oltre i termini di legge, ciascuno è tenuto a rispondere della propria omissione. In altre parole viene considerato l'illecito come compiuto tante volte quante sono le persone responsabili e di conseguenza la sanzione sarà moltiplicata per il numero di persone fisiche che hanno compiuto il fatto illecito o hanno omesso di compiere un atto dovuto. Se ne ricava che nei casi di illecito commesso da una pluralità di soggetti attivi, la sanzione è dovuta all'amministrazione creditrice tante volte quanti sono i concorrenti nello stesso illecito, per cui sono emesse tante sanzioni quanti sono i soggetti obbligati all'adempimento, la notifica delle stesse viene fatta alla residenza o al domicilio fiscale; una copia del verbale di accertamento è pure notificato all'obbligato in solido.

Art. 6 comma 3 e 4: Solidarietà: *“Se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.”*

Nei casi previsti dai commi precedenti chi ha pagato ha il diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.”

La norma stabilisce il principio della responsabilità solidale di determinati soggetti estranei alla violazione, ma in relazione con l'autore dell'illecito. Pertanto, la sanzione potrà essere pagata dall'obbligato in solido (società, consorzio, associazione etc.), a cui deve essere notificata.

Art. 7: Non trasmissibilità agli eredi: *“L’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi”.*

- in caso di decesso del responsabile (in qualunque fase del procedimento) si estingue l’obbligazione e quindi la procedura sanzionatoria.
- la morte dell’obbligato principale estingue l’obbligazione anche a carico dell’obbligato solidale (Cass. Civ. n. 2064 del 2 marzo 1994 e Cass. Civ. n. 2501 del 6 marzo 2000).

Art. 14: Contestazione e notificazione:

“La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione.”.

Articolo 16 comma 1: Pagamento in forma ridotta:

“E’ ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione”.

Ciò significa che con la notificazione del verbale di accertamento, l’obbligato ha la possibilità di estinguere la procedura attraverso il pagamento di un importo in forma ridotta che, a seconda degli importi minimi e massimi stabiliti dalle norme, sarà pari alla terza parte del massimo o al doppio del minimo, se più favorevole. La norma statuisce anche la richiesta all’obbligato del rimborso delle spese di notifica e procedimento.

Articolo 18 comma 1 e 2: Ordinanza - Ingiunzione:

“Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all’autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell’articolo 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.”.

“L’autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l’accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento,, insieme con le spese, all’autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all’organo che ha redatto il rapporto”.

Art. 28: Prescrizione: *“Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. L'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.”*

Tale disposto deve essere letto alla luce dell'art. 2935 c.c. che precisa che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.

Ne deriva che tale momento non può identificarsi con quello in cui la violazione è stata commessa bensì con quello in cui l'Autorità Amministrativa ne è venuta a conoscenza, poiché solo in tal caso è in grado di esercitare il diritto di riscuotere la somma stabilita dalla legge a titolo di sanzione amministrativa.

2.Sanzioni Registro Imprese

Normativa di riferimento:

- DPR 581/95
- fino al 15/04/02: artt. 2194,2626,2634 c.c.
- dal 16/04/02. artt. 2194,2630,2639 c.c.
- singole norme del codice civile:
 - art. 2194 c.c. per notai
 - art. 2196 c.c. per l'imprenditore individuale
 - artt. 2296,2315,2300 c.c. per le società di persone
 - art. 2330 c.c. e seguenti per le società di capitali
 - art. 2612 c.c. per i consorzi
- reg. CEE n. 2137/85 art. 7 per GEIE
- Dpr. N. 581/95 art. 12 per gli Enti pubblici
- L. n. 689 del 24.11.1981
- D.lgs. n. 61 del 11.04.2002

Soggetti attivi dell'illecito

Gli articoli del codice civile che disciplinano i profili sanzionatori inerenti alla mancata iscrizione nel Registro delle Imprese di atti e fatti da parte di soggetti tenuti per legge, sono art. 2194 (per l'imprenditore individuale) e art. 2630 (per le società e i consorzi)

Il decreto legislativo dell'11 aprile 2002 n. 61 (entrato in vigore il 16 aprile 2002), in attuazione della delega al Governo contenuta nell'articolo 11 della legge 3 ottobre 2001 n. 366, ha sostituito il titolo XI del libro V del codice civile modificando la disciplina degli illeciti penali e amministrativi concernenti società e consorzi.

Prima di tale riforma legislativa, le norme sanzionavano espressamente i comportamenti omissivi degli amministratori, dei liquidatori, dei sindaci, dei rappresentanti comuni degli obbligazionisti, degli amministratori giudiziari e dei commissari governativi (artt. nn. 2626, 2634, 2635 e 2636 del codice civile).

A seguito del decreto legislativo n. 61/2002 le omissioni nei confronti del Registro delle Imprese sono state punite con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal nuovo art 2630 c.c., il quale dispone che *“chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle Imprese è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro.*

Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo”.

Successivamente la legge 11 novembre 2011, n° 180 pubblicata sulla G.U. n° 265 del 14 novembre 2011 in vigore dal giorno 15, all' articolo 9 p.5, al fine di rendere più equo il sistema delle sanzioni cui sono sottoposte le imprese relativamente alle denunce, alle comunicazioni e ai depositi da effettuarsi presso il Registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio, ha così modificato l' articolo 2630 del codice civile:

“Art. 2630. - (Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi). “ Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall' articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, e punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.

Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.”

Per quanto riguarda il notaio, dal 16 aprile 2002, si applica l'art. 2194 c.c. che punisce in via generale qualunque inosservanza dell'obbligo di iscrizione nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.

Deposito bilanci

Il secondo comma dell'art. 2630 c.c., che prevede l'aumento di un terzo della sanzione amministrativa pecuniaria (549,34 euro), concerne il deposito dei bilanci e si applica sia in caso di omesso deposito nel termine prescritto.

A CHI SI APPLICANO:

IMPRESA INDIVIDUALE:

- **al titolare** e, se nominato all'istitutore, che richiedono iscrizioni nella Sezione ordinaria oltre il termine di 30 giorni dall'evento, così come previsto dagli artt. 2196, 2205 c.c.,
- **al titolare** che richieda iscrizioni nella Sezione speciale oltre il termine di 30 giorni dall'evento, così come previsto dall'art. 18 D.P.R. n. 581/95;

SOCIETA' SEMPLICI:

- **a ciascuno dei soci amministratori o dei liquidatori** quando la richiesta d'iscrizione è effettuata oltre il termine di 30 giorni dalla stipulazione del contratto sociale di costituzione o dalle sue modificazioni, così come previsto dall'art. 18 D.P.R. n. 581/95;

SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO O IN ACCOMANDITA SEMPLICE:

- **a ciascuno dei soci amministratori/accomandatari o dei liquidatori** quando la richiesta d'iscrizione è effettuata oltre il termine di 30 giorni dall'atto costitutivo o dalla modificazione dei patti sociali, così come previsto dagli artt. 2296, 2300, 2315 c.c. e dalle altre norme che prescrivono il suddetto termine;

SOCIETA' DI CAPITALI E COOPERATIVE:

- **a ciascuno dei soggetti obbligati alla domanda (amministratori, liquidatori, sindaci effettivi o altri soggetti)** quando la richiesta d'iscrizione è effettuata oltre il termine prescritto dalle norme;

CONSORZI:

- **a ciascuno degli amministratori** quando le richieste di iscrizione o di modificazione del contratto costitutivo sono effettuate oltre il termine di 30 giorni di cui all'articolo 2612 c.c., ovvero - ad ogni persona che ha la direzione quando la situazione patrimoniale è depositata oltre il termine di 2 mesi dalla chiusura dell'esercizio, come disposto dall'articolo 2615-bis c.c.;

G.E.I.E.:

- **a ciascuno degli amministratori** quando le richieste di iscrizione dell'atto costitutivo o di modificazione del contratto sono effettuate oltre il termine di 30 giorni o quando la situazione patrimoniale è depositata oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, come disposto dal Regolamento CEE n. 2137/85 e dal D.Lgs. 240/91;

SOCIETA' ESTERE CON STABILE ORGANIZZAZIONE IN ITALIA:

- **al preposto alla sede secondaria** quando le richieste di iscrizione o di modificazione, riguardanti esclusivamente i dati relativi alla sede secondaria, sono effettuate oltre il termine di 30 giorni dal deposito dell'atto presso un notaio e comunque non oltre 45 giorni dalla data dell'atto;

-

ENTI PUBBLICI ECONOMICI:

- **a ciascuno dei legali rappresentanti** quando le richieste di iscrizione o di modificazione dell' atto sono effettuate oltre il termine di 30 giorni di cui all' art. 12 D.P.R. 581/95;

N.B.:

- in tutti i casi sopra descritti, la sanzione è applicata al notaio, o ad altro soggetto, se obbligato a presentare le istanze al registro imprese.

3.Sanzioni REA

Normativa di riferimento:

- R.D. 20.09.1934 n. 2011
- L. n. 630 del 04.11.1981
- L. n. 689 del 24.11.1981
- D.M. 09.03.1982
- Circolare 3202/c del 22.01.1990
- DPR n. 581/95
- Circolare n. 3407 del 09.01.1997

Le sanzioni R.E.A., vengono applicate in caso di:

- denuncia al Repertorio Economico Amministrativo di dati economici e/o amministrativi presentata oltre il termine di 30 giorni di cui all' art. 48 del T.U. 2011/1934, modificato dall' art.1 della Legge n. 630/1981 e dalla Legge n. 435/87;
- denuncia al Repertorio Economico Amministrativo a rettifica di precedenti comunicazioni di dati economici e/o amministrativi (denuncia non veritiera ai sensi dell' art. 51 del T.U. 2011/1934);

Si fa presente che sono emesse tante sanzioni quanti sono i soggetti obbligati all'adempimento e che la notifica delle stesse viene fatta alla residenza o al domicilio fiscale; una copia del verbale di accertamento è pure notificato all'obbligato in solido.

A CHI SI APPLICANO:

Tali sanzioni, in base a quanto disposto dagli articoli 47 e 48 del T.U. 2011/1934, si applicano a ciascuno dei soggetti tenuti alla denuncia sotto descritti:

IMPRESA INDIVIDUALE:

- **al titolare**

ASSOCIAZIONE, FONDAZIONE, COMITATO, ENTE NON SOCIETARIO:

- **a ciascuno dei soggetti con poteri di firma e di rappresentanza**

SOCIETÀ SEMPLICE, SOCIETÀ' IN NOME COLLETTIVO, SOCIETÀ' IN ACCOMANDITA SEMPLICE:

- **a ciascuno dei soci amministratori, degli accomandatari o dei liquidatori**

SOCIETÀ DI CAPITALI E COOPERATIVE:

- **a ciascuno dei componenti il consiglio di amministrazione o di gestione, all'amministratore unico o ai liquidatori**

CONSORZIO CON ATTIVITA' ESTERNA:

- **a ciascuno degli amministratori o dei liquidatori**

G.E.I.E.:

- **a ciascuno degli amministratori o dei liquidatori**

IMPRESA CON SEDE ALL'ESTERO E STABILE ORGANIZZAZIONE IN ITALIA.

- al legale rappresentante/preposto alla sede italiana

ENTE PUBBLICO ECONOMICO

- a ciascuno degli amministratori o dei liquidatori

AZIENDE SPECIALI AI SENSI DELLA LEGGE N. 142/90 E LORO CONSORZI:

- a ciascuno dei soggetti con poteri di firma e di rappresentanza

N.B.: Le sanzioni si applicano ai soggetti sopra indicati in carica al momento della violazione, vale a dire al 1° giorno successivo alla scadenza del termine prescritto per la richiesta di iscrizione o di deposito.

4. Termini

L'illecito amministrativo si perfeziona allo scadere del termine prescritto dalla legge per la presentazione dell'istanza al Registro delle Imprese (L. n. 340 del 24.11.2000; DLgs. n.6 del 17.01.2003 entrato in vigore il 1° gennaio 2004; cfr. tabella riassuntiva).

Per esempio:

- nomina di nuovi amministratori con verbale di assemblea ordinaria del 10 maggio 2005 (da cui risulti la presenza degli amministratori).
- l'iscrizione della propria nomina deve avvenire entro il **9 giugno 2017**.
- il **10 giugno 2017 (31° giorno)** l'illecito si ritiene perfezionato.

Al fine di determinare se una denuncia / comunicazione sia stata presentata in ritardo fa fede:

- la data di **protocollazione**, per le pratiche presentate allo sportello del registro delle imprese;
- la data di **spedizione** se una pratica è inviata con il servizio postale o per via telematica.

I giorni si contano partendo dal giorno successivo l'atto o l'evento; se il termine scade il sabato o nei giorni festivi, la scadenza si sposta al primo giorno lavorativo successivo (D.P.R. n. 558 del 14.12.1999, art. 3/2° c, entrato in vigore il 06.12.00).

E' fondamentale rilevare con esattezza il momento del perfezionarsi dell'illecito amministrativo al fine di individuare la normativa da applicare ed i soggetti da sanzionare.

Infatti il 16 aprile 2002 è entrata in vigore la nuova normativa dettata dal d.lgs. n. 61/2002. Pertanto la sanzione disposta dal nuovo articolo 2630 c.c. si applica a tutte le fattispecie in cui l'illecito si sia perfezionato il 16 aprile 2002 o successivamente a tale data.

5. Importi

IMPORTI DELLE SANZIONI REGISTRO IMPRESE

1) Imprenditore individuale

In caso di ritardo od omissione ai sensi dell'art. 2194 c.c. da € 10,00 a € 516,00

Pagamento in misura ridotta **€ 20,00**

2) Notaio

Prima del 16 aprile 2002: ai sensi dell'art 2626 c.c. da € 51,00 a € 1032,00, pagamento in misura ridotta **€ 102,00**

Dal 16 aprile 2002: Ai sensi dell'art. 2194 c.c. da € 10,00 a € 516,00, pagamento in misura ridotta **€ 20,00**

3) Società - Consorzi

Prima del 16 aprile 2002: Ai sensi dell'art. 2626 c.c. da € 51,00 a € 1.032,00, pagamento in misura ridotta **€ 102,00**

Dal 16 aprile 2002: Ai sensi dell'art. 2630 c.c. da € 206,00 a € 2.065,00, pagamento in misura ridotta **€ 412,00**

Bilanci: Aumento di 1/3 da € 274,67 a € 2753,33, pagamento in misura ridotta **€ 549,34**

Dal 15 novembre 2011: Ai sensi dell'art. 2630 c.c. da € 103,00 a € 1032,00, pagamento in misura ridotta **€ 206,00**, denuncia entro 30gg **€ 68,66**

Bilanci: da € 137,33 a € 1.376,00 pagamento in misura ridotta **€ 274,66**, denuncia entro 30 gg **€ 91,56**.

Omesso deposito bilanci: Aumento di 1/3 da € 274,67 a € 2753,33, pagamento in misura ridotta **€ 549,34**

Poiché, secondo il principio di legalità si applica la norma in vigore al momento della commissione della violazione - che si verifica non il giorno di presentazione al Registro delle Imprese, ma il primo giorno successivo alla data di scadenza del termine prescritto dalla legge, avremo che:

caso a) se lo scadere del 1° giorno di ritardo, corrispondente al momento in cui si verifica l' illecito amministrativo, e antecedente o coincidente con la data del 14 novembre 2011, si

applica la sanzione già prevista dall' articolo 2630 c.c.:

FINO AL 14/11/2011	IMPORTO SANZIONE	MISURA RIDOTTA
Denunce e comunicazioni Violazioni di cui art. 2630 c.c.	min € 206,00 max € 2.065,00	€ 412,00
Deposito bilanci Violazioni di cui art. 2630 c.2 e art. 2435, 2478 c.c.	min € 247,67 max € 2.753,33	€ 549,34

caso b) se il giorno in cui si verifica l' illecito amministrativo e coincidente o successivo alla data del 15 novembre 2011, si applica la sanzione prevista dall' articolo 2630 c.c. modificato:

DAL 15/11/2011	IMPORTO SANZIONE	MISURA RIDOTTA
Denunce e comunicazioni presentate entro 30 giorni successivi alla scadenza	min € 34,33 max € 344,00	€ 68,66
Denunce e comunicazioni presentate oltre 30 giorni successivi alla scadenza	min € 103,00 max € 1.032,00	€ 206,00
Bilanci depositati entro 30 giorni successivi alla scadenza	min € 45,78 max € 458,67	€ 91,56
Bilanci depositati oltre 30 giorni successivi alla scadenza	min € 137,33 max € 1.376,00	€ 274,66

IMPORTI DELLE SANZIONI R.E.A.

		IMPORTO SANZIONE	MISURA RIDOTTA
Denuncia Tardata	dal 31° al 60° giorno	€ 30,00	€ 10,00
	dal 61° giorno	€ 154,00	€ 51,33
Denuncia non Veritiera		da € 5,00 a € 206,00	€ 10,00
Denuncia Omessa		€ 154,00	€ 51,33

6 Notificazione e pagamento

L'obbligato/i principali ricevono un verbale con l'importo della singola sanzione irrogata più le spese di procedimento e notifica.

L'obbligato in solido riceve un verbale con l'indicazione dei soggetti destinatari dell'accertamento e con l'importo totale delle sanzioni irrogate più il totale delle spese di procedimento e notificazione.

Ai sensi dell'articolo 6 della Legge n.689/81, in tutti casi in cui la violazione è commessa dal rappresentante di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica, quest'ultima è tenuta in solido al pagamento della somma dovuta dall'autore della violazione: pertanto, qualora gli obbligati principali non vi provvedano, l'importo della sanzione e le spese del procedimento dovranno essere versate dalla società.

I verbali di accertamento vengono notificati:

- agli obbligati principali a mezzo pec per le ditte individuali e per gli amministratori delle società qualora la possiedono, oppure con raccomandata a/r all'indirizzo della residenza o del domicilio
- all'obbligato in solido con pec oppure presso la sede legale qualora la pec non risulti attiva.

Le spese di notifica e procedimento sono € **30,00** per ciascun verbale notificato.

6.Modalità di pagamento

Il pagamento delle sanzioni del Registro delle Imprese e del Rea possono essere effettuati in forma ridotta entro 60 giorni dalla notificazione dei verbali di accertamento.

Sanzioni Registro Imprese

Ai fini della chiusura dell'accertamento il pagamento può essere effettuato:

- dai singoli obbligati ciascuno per l'importo contenuto nel fac-simile del modello F23 allegato al verbale, più le spese di procedimento e notificazione di € 30,00 da versare con bollettino postale sul c.c. n° 406900 o tramite bonifico IBAN IT46H076010460000000394908 nella causale specificare anno e numero del verbale.

Il pagamento effettuato in questo modo nel caso di società obbligata in solido, non libera la stessa dalle spese di notifica e procedimento di € 30,00.

oppure

- dalla società per l'importo totale delle sanzioni contenuto nel fac-simile del modello F23 allegato al verbale, più il totale delle spese di procedimento e notificazione da versare con bollettino postale sul c.c. n°406900 o tramite bonifico IBAN

IT46H0760104600000000394908 nella causale specificare anno e numero del verbale.

Il pagamento così effettuato libera la società e tutti gli obbligati principali.

Sanzioni REA

Ai fini della chiusura dell' accertamento il pagamento può essere effettuato:

- dai singoli obbligati ciascuno per l' importo della sanzione irrogata sommato alle spese di procedimento e notificazione di € 30,00 da versare sul c.c. postale n° 394908 o tramite bonifico IBAN IT46H0760104600000000394908 nella causale specificare anno e numero del verbale.

Il pagamento effettuato in questo modo nel caso di società obbligata in solito non libera la stessa dalle spese di notifica e procedimento di € 30,00.

oppure

- dalla società per l'importo totale delle sanzioni irrogate sommato al totale delle spese di procedimento e notificazione da versare sul c.c. postale n° 394908 o tramite bonifico IBAN IT46H0760104600000000394908 nella causale specificare anno e numero del verbale..

Il pagamento così effettuato libera la società e tutti gli obbligati principali.

Al fine della registrazione del pagamento e necessario trasmettere le attestazioni dei versamenti effettuati in una delle seguenti modalità:

PEC: sanzioniregistroimprese@pec.paen.camcom.it

via posta: CCIAA Palermo Enna Ufficio Sanzioni Registro Imprese, via Emerico Amari, 11 91139 Palermo

di persona: Palermo via E. Amari 11 – CCIAA - Ufficio Sanzioni Registro Imprese
Enna piazza Garibaldi, 1 – CCIAA - Ufficio Sanzioni Registro Imprese

7.Rimborsi

Nel caso di **doppio o errato pagamento** della sanzione o delle spese di procedura, l'obbligato può chiederne il rimborso.

La richiesta deve essere rivolta all'amministrazione che ha incassato i relativi importi:

- **Sanzioni R.I.:** il versamento è effettuato con il mod. F23 dell'Agenzia delle Entrate; pertanto la richiesta va fatta prima alla CCIAA Palermo Enna per ottenere l'autorizzazione al rimborso e successivamente all'Agenzia delle Entrate;
- **Sanzioni REA e spese di notifica:** il versamento è effettuato sul conto corrente della Camera di Commercio di Palermo. Pertanto è possibile chiedere alla Camera di Commercio il rimborso nel seguente modo:

PEC: sanzioniregistroimprese@pec.paen.camcom.it

via posta: CCIAA Palermo Enna Ufficio Sanzioni Registro Imprese, via Emerico Amari, 11 91139 Palermo

di persona: Palermo via E. Amari 11 – CCIAA - Ufficio Sanzioni Registro Imprese
Enna piazza Garibaldi, 1 – CCIAA - Ufficio Sanzioni Registro Imprese

I responsabili verificheranno se esistono i presupposti per il rimborso (in caso positivo, verrà data l'autorizzazione a procedere al Servizio Contabilità e Bilancio e/o alla Agenzia Delle Entrate).

Nella domanda devono essere precisati:

- Denominazione impresa, n. rea o codice fiscale, e i dati anagrafici del rappresentante legale.
- Modalità di rimborso (accredito su di c/c bancario specificare IBAN)

Alla domanda devono essere allegati:

- ricevute di attestazione in originale più fotocopie dei bollettini di c/c postale pagati
- fotocopia documento d'identità di chi sottoscrive la richiesta

In caso di delega si deve allegare inoltre:

- delega in originale
- fotocopia del documento d'identità del delegante e delegato

Quando il Servizio Contabilità e Bilancio ha predisposto il mandato di pagamento, ne darà comunicazione all'interessato.

8. Annullamenti dei verbali di accertamento in autotutela

L'obbligato al pagamento della sanzione può presentare istanza di annullamento in autotutela qualora non abbia ancora pagato il relativo importo e nel verbale di accertamento, e siano presenti errori materiali, in via esemplificativa si segnalano:

- data presentazione e/o data effetto
- riferimenti anagrafici
- denominazione impresa

Casi particolari:

- Domande presentate nei termini ad una CCIAA non competente: se la domanda è stata presentata nei termini di legge, è considerata tempestiva seppur inviata ad una Camera non competente. In tal caso, è necessario indicare nel modello note della nuova domanda, i dati del primo invio
- Domande inviate telematicamente su numero Rea di altra impresa: se la domanda è stata presentata nei termini di legge, è considerata tempestiva, se ricevuta dalla Camera, seppur inviata sul numero Rea di altra impresa. In tal caso, è necessario indicare nel modello note della nuova domanda, i dati del primo invio
- Domande inviate telematicamente al Registro Imprese, ma non pervenute: per tali fattispecie, che vengono rigettate dal sistema per errori che le rendono inaccettabili con conseguente segnalazione al mittente, la domanda non può considerarsi presentata al Registro Imprese, non essendo pervenuta al sistema e, se non rinviata nei termini di legge, sarà soggetta a sanzione.

Nel caso di rettifiche di domande al Registro delle Imprese per le quali sia stato già emesso verbale di accertamento, è possibile presentare istanza di annullamento in autotutela se, a seguito di tali istanze di rettifica, è venuta meno la causa che ne aveva determinato l'emissione.

Saranno comunque dovute, le spese di notifica e procedimento.

Nel caso di rettifiche di domande al Repertorio Economico Amministrativo per le quali sia stato già emesso verbale di accertamento, è possibile presentare istanza di annullamento in autotutela se, a seguito di tali istanze di rettifica, è venuta meno la causa che ne aveva determinato l'emissione.

In tal caso sarà dovuta la sanzione per denuncia non veritiera, e saranno comunque dovute, le spese di notifica e procedimento.

L'istanza di annullamento può essere presentata anche in caso di erroneo accertamento: in tal caso l'ufficio, verificata la sussistenza delle condizioni, annulla il verbale dando comunicazione del provvedimento all'impresa. In tal caso non sono dovute le spese di notifica e procedimento.

importante:

- il pagamento in misura ridotta del verbale entro i 60 giorni cancella il procedimento, e gli eventuali scritti difensivi non sono presi in considerazione.
- gli scritti difensivi, non interrompono i 60 giorni consentiti per il pagamento in misura ridotta.

la richiesta deve essere presentata dal titolare dei ditta individuale o dal legale rappresentante in caso di società, deve indicare:

- nome cognome e ragione sociale
- partita iva e codice fiscale
- indirizzo completo
- numero e data del verbale
- i motivi per i quali si vuole impugnare il verbale
- data e firma

spedita in uno dei seguenti modi:

PEC: sanzioni@pec.paen.camcom.it

via posta: CCIAA Palermo Enna Ufficio Sanzioni, via Emerico Amari, 11 91139 Palermo

di persona: Palermo via E. Amari 11 – CCIAA - Ufficio Sanzioni
Enna piazza Garibaldi, 1 – CCIAA - Ufficio Sanzioni

9. Memorie difensive

Nei casi in cui il trasgressore adduca motivi di contestazione diversi da quelli precisati nella sezione annullamenti, le memorie difensive saranno comunque presentate nella stessa modalità ed agli stessi indirizzi del punto **8. Annullamento dei verbali di accertamento.**

Il trasgressore può decidere di non pagare e di presentare scritti difensivi all'Ufficio Sanzioni **entro 30 giorni** dal ricevimento del verbale di contestazione. Si precisa, che il pagamento del verbale estingue il procedimento e gli eventuali scritti difensivi non sono presi in considerazione.

Il verbale di accertamento non pagato entro il termine dei 60gg viene inoltrato successivamente, all'Ufficio Sanzioni, che esamina il verbale, gli scritti difensivi e se richiesto ascolta l'interessato.

Terminata l'istruttoria l' Ufficio Sanzioni emette un provvedimento che può essere:

a) ordinanza di archiviazione (con cui si archivia il procedimento)

oppure

b) ordinanza di ingiunzione. L'ordinanza di ingiunzione è titolo esecutivo: se la somma indicata e le spese di procedimento non sono pagate **entro 30 giorni**, la sanzione è iscritta nei **ruoli esattoriali**.

A chi rivolgersi per informazioni:

SEDE DI PALERMO

UFFICIO SANZIONI REGISTRO IMPRESE: I. D. Sig.ra Maria Grazia Gioia

Via Emerico Amari, 11 Palermo 90139

ORARIO DI RICEVIMENTO SPORTELLI:

dalle ore 9,00 alle ore 12,30: Lunedì – Mercoledì – venerdì
dalle ore 15,00 alle 17,00: Mercoledì

CONTATTI:

PEC: sanzioniregistroimprese@pec.paen.camcom.it

Telefono 091 6050344

Funzionario Direttivo Sig.ra Accursia Gabriella Di Stefano

SEDE DI ENNA

UFFICIO SANZIONI REGISTRO IMPRESE: I. D. Sig.ra Francesca Scarlata e Sig.ra Paola Contino

Piazza Garibaldi, 1 Enna 94100

ORARIO DI RICEVIMENTO SPORTELLI:

dalle ore 9,00 alle ore 12,30: Lunedì – Mercoledì – venerdì
dalle ore 15,00 alle 17,00: Mercoledì

CONTATTI:

PEC: sanzioniregistroimprese@pec.paen.camcom.it

Telefono: 0935 566112

Funzionario Direttivo Dott.ssa Loredana Lo Verme